

**Dieter Grimm, *Die Zukunft der Verfassung II: Auswirkungen von Europäisierung und Globalisierung*, Suhrkamp, 2012, pp. 357, € 17, ISBN 978518296271**

*Matteo Bozzon, Università degli Studi di Padova*

Era il 1991 quando presso l'editore Suhrkamp apparve il fortunato libro di Dieter Grimm intitolato *Die Zukunft der Verfassung*. A ventun'anni di distanza, l'ex giudice della Corte costituzionale federale tedesca nonché Professore emerito di diritto pubblico presso la Humboldt-Universität di Berlino prosegue e, idealmente, porta a provvisorio compimento i suoi studi consacrati al tema della costituzione.

Rispetto al precedente volume, Grimm si spinge ora oltre i rigidi steccati rappresentati dallo Stato e dalle sue interne dinamiche di erosione della costituzione, con l'obiettivo di fare i conti con due processi che, da allora, hanno marcato profondamente la storia più recente del costituzionalismo: l'uropeizzazione e la globalizzazione. L'attenta ricostruzione dei concetti e della loro genesi, combinata con la puntuale analisi delle tendenze in atto, prende le mosse dall'ambivalente e paradossale condizione che contraddistingue il costituzionalismo a poco più di due secoli dalla nascita: da un lato, esso pare giunto al culmine dello sviluppo, col conseguente universale riconoscimento della decisiva "conquista" politico-giuridica che lo Stato democratico di diritto rappresenta; dall'altro, esso palesa vieppiù forti presagi crepuscolari derivanti da un indebolimento che lo investe strutturalmente e che costringe ad interrogarsi sul futuro della costituzione. L'erosione di cui parla Grimm, infatti, non consiste né nell'accidentale violazione di singole norme costituzionali, né in una loro imperfetta realizzazione in determinati contesti statuali; essa ha a che fare con la radicale perdita di complessiva capacità regolativa dell'ambito politico caratterizzante la costituzione all'altezza del suo universale riconoscimento e della sua imprescindibilità.

Dopo una breve prefazione, il libro si articola in quattro parti, attraverso le quali è riordinata una serie di contributi – in tutto quattordici – apparsi tra il 2002 e il 2011 e offerti al lettore in veste unitaria e parzialmente rinnovata. Questo comporta, inevitabilmente, un certo grado di ripetitività rispetto ad alcuni elementi analitici e ad alcune delle tesi principali rinvenibili, seppur con delle variazioni, in più di un saggio.

In apertura, con l'intento di offrire una visione d'insieme e d'istituire un collegamento ideale col volume del '91, si colloca un saggio dedicato all'"origine e alla trasformazione della costituzione": si può considerare a tutti gli effetti un capitolo di storia costituzionale che ripercorre concisamente la vicenda del costituzionalismo moderno fin dalla nascita collocata all'altezza delle Rivoluzioni americana e francese. Benché, infatti, le seicentesche dottrine del diritto naturale possano essere considerate come il laboratorio teorico che anticipa quelli che saranno elementi propri del costituzionalismo, esse, al contrario della costituzione, non possiedono e non giungono mai a rivendicare alcuna validità giuridica.

La costituzione rappresenta un *novum* nella storia delle istituzioni politiche e giuridiche occidentali. È per questa ragione che è rilevante non confondere costituzionalismo e "giuridificazione" (del potere), con la quale si designa, più genericamente, la riduzione a forme giuridiche della politica, di cui la costituzione, invece, rappresenta una forma molto esigente. Con giuridificazione, infatti, si possono indicare tanto fenomeni in cui politica e diritto s'intrecciano anteriormente alla nascita del costituzionalismo moderno, quanto le nuove forme di produzione normativa oltre lo Stato.

Pur essendo in larga misura dipendente da condizioni storiche determinate (la presenza dello Stato assoluto *in primis*), l'origine della costituzione introduce una radicale metamorfosi nell'ideale ordinativo del complesso delle realtà sociali, politiche e giuridiche. I tratti che la definiscono, rispetto alle visioni dell'ordine ad essa precedenti, sono i seguenti: 1) l'essere normativa e non descrittiva; 2) l'essere, letteralmente, "costituente del potere" e non, semplicemente, volta a modificare dei rapporti di potere; 3) l'aver una struttura riflessiva. La costituzione è così, al contempo, fondamento e limite del potere politico.

Altrettanto "costitutive" della costituzione sono le distinzioni che la rendono operativa e con le quali è possibile delimitarne l'ambito di validità: quella tra pubblico/privato e interno/esterno. Le trasformazioni che investono la costituzione nel contesto del *welfare state* e dello Stato partitico intaccano, in modo particolare, la netta distinzione tra pubblico/privato e svelano un pluralismo sociale pericoloso per la trasparenza che deve regnare tra i due poli costitutivi del nuovo ordine, ovvero lo Stato e l'individuo. È la stessa pretesa normativa rivendicata

dalla costituzione che raggiunge, tra Otto e Novecento, il suo limite interno: è la sua *ratio* ad essere ecceduta senza che nessuna compensazione la renda di nuovo pienamente funzionante. Questo spinge Grimm ad interrogarsi esplicitamente sulle possibilità ed i limiti della costituzionalizzazione entro e oltre lo Stato e su come la conquista del costituzionalismo possa essere salvaguardata. Di fronte agli sviluppi che considereremo di seguito e alla luce del “concetto esigente di costituzione” fin qui enucleato da Grimm, l’orientamento che egli assume è quello di un’indubbia diffidenza.

La seconda parte del libro si compone di sei saggi rubricati sotto il titolo “Che cosa rimane della costituzione (statale)?”. Il primo saggio, “La costituzione nel processo di de-statalizzazione”, ragiona sul tipo di perdita che comporta per la costituzione lo sgretolamento dell’oggetto da essa tradizionalmente regolato, ovvero lo Stato. In “Sul significato delle costituzioni nazionali in un’Europa unita”, si approfondiscono gli effetti che in tal senso determina un’istituzione sovrastatale capace di atti giuridici dotati di effettività entro lo Stato come l’Unione Europea (UE). In “Sul ruolo delle corti costituzionali nazionali nella democrazia europea” è analizzata la competenza limitata che spetta alle corti costituzionali nazionali di fronte alla *primauté* propria del diritto comunitario. Questo porta allo scoperto la questione del *deficit democratico* che per lungo tempo è stata al centro del dibattito sulla costituzione europea e che può trovare un suo parziale riequilibrio nel ruolo di garanzia rivestito dalle corti costituzionali nazionali. L’esempio più significativo a tale riguardo è costituito dal *Bundesverfassungsgericht*, le cui recenti sentenze sono ritenute un baluardo rispetto ad un’eventuale statalizzazione dell’UE – anche se la sentenza Mangold ne ha per certi versi ridimensionato le pretese. Tali questioni sono affrontate nei saggi “La legge fondamentale come freno di fronte ad una statalizzazione dell’UE. Sul Lissabon-Urteil della Corte costituzionale tedesca” e “Da Lisbona a Mangold”. A chiosa della prima parte, infine, è posto il saggio “Il futuro del diritto costituzionale” nel quale è ribadita la perdita di vigore di tale diritto nella costellazione post-nazionale, come conseguenza dalla cessione di pezzi di sovranità ad organizzazioni internazionali e della mancata compensazione rispetto alla perdita di legittimazione democratica.

La terza parte raccoglie sotto il titolo “Che cosa può significare la costituzione oltre lo Stato?” sei dei restanti sette contributi. Fin dai primi due – “Sviluppo e funzione del concetto di costituzione” e “La costituzione dell’Europa” – è ribadito il senso del concetto pregnante di costituzione e il suo valore intrinsecamente democratico. Solo tenendo fermo tale concetto è possibile misurare le pretese di utilizzarlo in contesti che si collocano oltre lo Stato e di valutarle in un gioco non condannato al ribasso. L’UE rappresenta, ancora una volta, il caso emblematico e in rapporto a essa Grimm propone di tenere ferma l’alternativa secca tra costituzione e trattato. Sebbene essa sia un’entità politica “capace di costituzione”, il suo diritto è tuttavia eteronomo, poiché deriva dai “signori dei trattati”, cioè non può essere ritenuto l’atto di autodeterminazione del popolo europeo. In questa parte riemerge tra le righe, più o meno esplicitamente, la polemica che Grimm intrattiene dalla metà degli anni Novanta con Habermas, fervente sostenitore della costituzione europea.

Nel saggio “Integrazione attraverso la costituzione”, in riferimento agli scopi ed alle prospettive del processo di costituzionalizzazione europeo, è sostenuto che l’effetto integrativo della costituzione è possibile ma non necessario, e non è in grado di per sé di plasmare interamente l’identità politica grazie alla sua forza simbolico-identificativa. Lo stesso Trattato di Lisbona non può colmare, perlomeno sul breve periodo, la debole legittimazione delle istituzioni europee, in virtù della sua efficacia simbolica. Ulteriori difficoltà strutturali in seno all’Europa derivano storicamente dal processo di integrazione europeo, in cui, in virtù dello sviluppo che va dalle prime comunità all’Unione, si consolidano una serie di asimmetrie in materia di politiche, di diritti, di organizzazione istituzionale, analizzate da Grimm nel saggio “Su alcune asimmetrie dell’integrazione Europea”. La risoluzione di tali asimmetrie non può avere un carattere meramente formale o derivare linearmente da riforme politico-istituzionali.

In “Chi è sovrano nell’UE?” Grimm si sofferma sulla crisi della sovranità da un punto di vista materiale e concettuale. Assumere la sovranità in senso forte e univoco, *à la* Bodin o *à la* Hobbes, per comprendere l’UE non è possibile, poiché, dopo la Seconda Guerra Mondiale, lo Stato stesso non è più l’esclusivo depositario del potere politico sul suo territorio e nemmeno è collocato in posizione sovraordinata rispetto ad altri poteri. Il

passo verso un'era post-sovrana non è, tuttavia, ancora compiuto, poiché: 1) gli Stati, anche se sempre più porosi, ci sono ancora; 2) il caso europeo è un *unicum*; 3) le condizioni per la salvaguardia del principio democratico, inteso come sovranità del popolo, si danno, nonostante tutto, entro singoli Stati. Spostando il baricentro sulla teoria del costituzionalismo societale di Gunther Teubner, analizzata in “Il costituzionalismo societale – una compensazione per la perdita di significato della costituzione statale?”, Grimm rileva come esso non sia in grado di guadagnare la definizione forte di costituzionalizzazione.

Si giunge così alla parte quarta, contenente la previsione di Grimm e avanzata nel saggio conclusivo e ricapitolativo dal titolo “La conquista del costituzionalismo e le sue prospettive in un mondo trasformato”. Anche qui non sono fornite soluzioni facili ai problemi sollevati nel corso del libro, ma sono ribadite in sintesi le coordinate indispensabili a definire il campo problematico che è necessario tenere presente per poter favorire una rinnovata e consapevole “creatività” – al contempo istituzionale e concettuale – di fronte a un mondo sociale, politico, istituzionale che, a oltre duecento anni dall'origine del costituzionalismo, appare radicalmente trasformato.

Ciò che emerge con particolare forza dal libro e ne rappresenta uno dei pregi maggiori – forse contro le intenzioni dell'A. stesso, che alla conquista del costituzionalismo comunque non intende rinunciare – è il rapporto problematico che intrattengono costituzione (nella sua accezione moderna) e pluralità (nel senso di “pluralità di soggetti politici”, costitutiva non solo dell'UE, ma caratterizzante la realtà materiale degli stessi Stati) da un punto di vista concettuale. La loro incompatibilità è indissolubilmente connessa con l'immaginario e con le categorie senza le quali il costituzionalismo non avrebbe potuto fare la sua apparizione nella storia delle istituzioni politiche. I tratti definatori della costituzione sopra elencati hanno il pregio di mostrare con rigore il carattere creativo e unitario proprio della costituzione: non vi è alcuna realtà costituita al di fuori di quella che la costituzione medesima costituisce nella sua unità e totalità; non vi può essere che un unico soggetto politico legittimato a darsi tale costituzione. Anche in tal senso, nel suo complesso, questo, come già il volume del '91, si presenta come un punto di riferimento tra i più rilevanti per chiunque intenda non solo interrogarsi sul futuro della costituzione, ma anche ripensarne il significato (entro e) oltre lo Stato.

### **Bibliografia**

Dieter Grimm, *Die Zukunft der Verfassung*, Suhrkamp, 1991.

Heinz Mohnhaupt, Dieter Grimm, *Verfassung. Zur Geschichte des Begriffs von der Antike bis zur Gegenwart*, Dunkler & Humblot, 1996.

Dieter Grimm, *Die Verfassung und die Politik. Einsprüche in Störfällen*, C. H. Beck, 2001.

Dieter Grimm, *Souveränität. Herkunft und Zukunft eines Schlüsselbegriffs*, Berlin University Press, 2009.

Petra Dobner, Martin Loughlin (a cura di), *The Twilight of Constitutionalism?*, Oxford University Press, 2010.

### **Ulteriori recensioni del volume**

Christian Seiler, "Dieter Grimm: Die Zukunft der Verfassung II: Auswirkungen von Europäisierung und Globalisierung", *AöR*, 2013, 138:2, pp. 303-307.

<http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/sachbuch/dieter-grimm-die-zukunft-der-verfassung-ii-kein-lob-fuer-den-europaeischen-gerichtshof-12285401.html>

### **Link utili**

<http://www.verfassungsblog.de/de/dieter-grimm-zum-75-geburtstag/#.Un-PmnBWw68>

<http://www.dradio.de/dlf/sendungen/andruck/1838531/>

<http://www.dradio.de/dlf/sendungen/zeitzeugen/2239233/>